

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

1. Scopo

Scopo della presente Procedura è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. *whistleblowing*), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire ai c.d. whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni (come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni).

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a) «*violazioni*»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Maglificio Po srl;
- b) «*informazioni sulle violazioni*»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Maglificio Po srl nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «*segnalazione*» o «*segnalare*»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «*segnalazione interna*»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna appositamente predisposto dalla Maglificio Po srl;
- e) «*segnalazione esterna*»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
- f) «*divulgazione pubblica*» o «*divulgare pubblicamente*»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «*segnalazione anonima*»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
- h) «*persona segnalante*» (c.d. *whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- i) «*facilitatore*»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- j) «*contesto lavorativo*»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni

- e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- k) «*persona segnalata o segnalato o persona coinvolta*»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- l) «*ritorsione*»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- m) «*seguito*» o «*follow up*»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;
- n) «*riscontro*»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito o follow up che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3. Istruzione operativa

3.1 Quali situazioni possono essere segnalate

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati. Inoltre, possono essere segnalate questioni di etica o di compliance qualora rappresentino sospette violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta Commerciale e del Codice di Condotta dei Fornitori della Maglificio Po srl. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare sospette condotte o presunte violazioni in materia di:
 - Codice Etico
 - Codice di Condotta Commerciale

- Codice di Condotta dei Fornitori
- Non corretta gestione amministrativa, contabile o fiscale
- Corruzione, frodi, appropriazione indebita o riciclaggio
- Conflitto di interessi
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro
- Omaggi e regalie
- Information Security
- Privacy
- Qualità
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Ambiente
- Diritto della concorrenza (Antitrust)

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
- contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione

In ogni caso, il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Forme di "abuso" come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria. In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi ineseguibili le seguenti segnalazioni:

- relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;

- relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato. In caso di dubbi, sarà sempre possibile rivolgersi all'OdV.

3.2 Chi può effettuare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- a) i dipendenti della Maglificio Po srl;
- b) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Maglificio Po srl;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Maglificio Po srl (es. i fornitori o gli appaltatori);
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore della Maglificio Po srl;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Maglificio Po srl;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

- a) ai facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

3.3 Come è possibile effettuare una segnalazione

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo:

- utilizzando modulo di segnalazione interna che si può estrarre dal sito aziendale www.oscalito.it;
- utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- attraverso divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

3.3.1 Canale di segnalazione interna: modulo cartaceo di segnalazione interna

Il modulo, debitamente compilato dovrà essere trasmesso per: posta ordinaria (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE – Riservata personale") inviandolo all'indirizzo presso cui ha sede la Maglificio Po srl e all'attenzione del Gestore del Canale Interno dell'azienda o all'attenzione del presidente del CdA in caso di violazione commessa dal Gestore del Canale Interno. In tutti i casi, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Gestore Canale Interno o da parte del presidente del CdA che ne garantiranno la riservatezza. Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, si invita ad inserire il nome del segnalante in una seconda busta interna alla busta affrancata.

Le segnalazioni devono essere effettuate, di regola, in forma scritta ma possono essere effettuate anche in forma orale su richiesta, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. In questo caso sarà compito del Gestore del Canale Interno documentare, previo consenso della persona segnalante, anche mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale il contenuto della segnalazione. In caso di trascrizione, la persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Tutta la documentazione dovrà essere custodita in modo che sia impedito a terzi la visione della stessa.

3.3.2. Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal scopo dall'ANAC:

- a) è stata effettuata una segnalazione interna attraverso il modulo di segnalazione interna, la quale, tuttavia, non ha avuto seguito (si fa riferimento ai casi in cui il modulo di segnalazione interna sia stato indirizzato al Gestore del Canale Interno ma il soggetto designato non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per "avere seguito", la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte);
- b) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso l'invio di segnalazione cartacea, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3.3.3. Divulgazione Pubblica

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa

Fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la segnalazione si ispira, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

3.4. Gestione delle segnalazioni interne

Il Gestore del Canale Interno (o presidente del CdA) prende in carico la segnalazione per la prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, provvedendo senza indugio alla definizione dell'istruttoria.

Le segnalazioni ricevute sono gestite garantendo massima confidenzialità e riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse. In particolare, una volta ricevuta una segnalazione:

- a) verrà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) sarà mantenuta un'interlocuzione con la persona segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni;
- c) verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- d) saranno valutate le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di audit o di fraud investigation, audizione del segnalante, del segnalato e/o di terzi informati sui fatti);
- e) sarà fornito riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.
- f) all'esito dell'attività istruttoria, Il Gestore del Canale Interno (o presidente del CdA) competente predispone una relazione sulla segnalazione, sulle attività compiute e sulle relative risultanze e la trasmette, per gli eventuali conseguenti provvedimenti decisionali, al CdA.

La tutela del segnalante si riferisce, di regola, a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili; tuttavia, la Maglificio Po srl si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano tali da far emergere fatti di particolare gravità e con contenuto dettagliato, circostanziato e in relazione a contesti determinati.


Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche ed analisi e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il proprio Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno, sono rimessi al CdA.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, Il Gestore del Canale Interno (o presidente del CdA) designato ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Torino, 1 Dicembre 2023

Il Presidente del CdA



Il Gestore del Canale Interno



A: MAGLIFICIO PO SRL

VIA ASIAGO 59/8 – 10142 TORINO

C.A.: Gestore del Canale Interno

Modulo Segnalazione Interno

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

--

DESCRIZIONE CHIARA E PRECISA DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE

--

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____ Cognome: _____
Unità Organizzativa: _____
Telefono: _____ -Mail: _____

Data: _____

Firma: _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

La Maglificio Po srl con sede in Torino, Via Asiago 59/8 10142, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* ("GDPR"), rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente dal Responsabile delle segnalazioni Whistleblowing ovvero nei casi indicati eventualmente dal Socio più anziano dello Studio, come previsto dal Regolamento Whistleblowing nell'esecuzione e nel rispetto degli obblighi imposti dal D.lgs. 24/2023 allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dal Regolamento Whistleblowing.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati personali appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del Responsabile del Sistema di Whistleblowing.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente. Le sarà possibile conoscere i propri dati personali, richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.